



**Newsletter n. 11/2024 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. II, 7 marzo 2024, C-558/22, sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea del sistema italiano di acquisto dei certificati verdi imposto agli importatori.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

2. Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2024 n. 6477, sulla nullità del ricorso telematico per cassazione in assenza della firma digitale.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

3. Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2024, n. 2454, trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed ampliamento della legittimazione soggettiva;
4. Cons. Stato, sez. VII, 12 marzo 2024, n. 2413, sull'illegittimità del trasferimento d'ufficio disposto dal CSM sulla base di conversazioni del magistrato trasferito con un parlamentare, conosciute in base ad un sequestro penale del cellulare;
5. Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2024, n. 894, non va sospeso, nelle more della decisione di merito, il regolamento AGCOM sull'equo compenso;
6. Cons. Stato, sez. II, decreto cautelare 11 marzo 2024, n. 857, sul rapporto tra libertà di culto e i vincoli in materia urbanistica ed edilizia;

7. **Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2255**, i limiti del potere regolatorio di ARERA;
8. **Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2024, n. 2196**, viola il principio di proporzionalità concentrare le ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte;
9. **T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 11 marzo 2024, n. 954**, determinazione tariffaria del servizio idrico siciliano e profili di competenza.

Normativa e altre novità di interesse

10. **Legge 5 marzo 2024, n. 22** – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. (in G.U., serie generale, 13 marzo 2024, n. 61);
11. **Legge 5 marzo 2024, n. 21** – Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. (in G.U., serie generale, 12 marzo 2023, n. 60).

Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

Sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea del sistema italiano di acquisto dei certificati verdi imposto agli importatori.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 7 marzo 2024, C-558/22- ARERA – Fallimento Esperia e G.S.E.](#)

Gli articoli 28, 30 e 110 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una misura nazionale che, da un lato, obbliga gli importatori di energia elettrica proveniente da un altro Stato membro, che non dimostrano che tale energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili presentando garanzie di origine, ad acquistare presso produttori nazionali certificati di attestazione dell'origine rinnovabile o energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in proporzione al quantitativo di energia elettrica che importano, e, dall'altro, prevede l'irrogazione di una sanzione in caso di inosservanza di tale obbligo, mentre i produttori nazionali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non sono tenuti ad un siffatto obbligo di acquisto.

L'articolo 34 TFUE nonché la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a tale misura nazionale qualora si accerti che essa non eccede quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di aumento della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Gli articoli 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a detta misura nazionale, purché la differenza di trattamento tra i produttori nazionali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e gli importatori di energia elettrica che non presentano alcuna garanzia di origine sia giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di riferimento del quale essa fa parte.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario. Il rinvio pregiudiziale è stato disposto dalla ordinanza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 7126 del 16 agosto 2022 che ha riproposto identico quesito formulato dalla ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6078 del 3 settembre 2019 oggetto della News US n. 101 del 17 settembre 2019.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(2)

Sulla nullità del ricorso telematico per cassazione in assenza della firma digitale.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, 12 marzo 2024, n. 6477, Pres. D'Ascola, Est. Vincenti](#)

Alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev'essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell'atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere *aliunde*, da elementi qualificanti, la sua certa paternità (nella specie, sono stati considerati elementi univoci, idonei ad ascrivere la paternità certa dell'atto processuale, la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella

p.e.c., censita nel REGINDE, dell'Avvocatura generale dello Stato e il deposito di una sua copia in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato).

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(3)

Trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed ampliamento della legittimazione soggettiva.

[Consiglio di Stato, sezione III, 13 marzo 2024, n. 2454 – Pres. Greco, Est. D'Angelo](#)

L'articolo 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971 estende, in nome dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, la facoltà di proporre opposizione al ricorso straordinario a chiunque sia stato evocato col ricorso *de quo*, ivi compresa l'amministrazione statale.

L'istituto dell'opposizione rappresenta, infatti, lo strumento di ciascuna parte per adire il giudice precostituito per legge, in quanto il ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone una concorde volontà di tutte le parti all'utilizzo di tale rimedio.

(4)

Sull'illegittimità del trasferimento d'ufficio disposto dal CSM sulla base di conversazioni del magistrato trasferito con un parlamentare, conosciute in base ad un sequestro penale del cellulare.

[Consiglio di Stato, sezione VII, 12 marzo 2024, n. 2413 – Pres. Chieppa, Est. Nocelli](#)

È illegittimo il trasferimento d'ufficio disposto dal Consiglio superiore della magistratura sulla base di conversazioni tra il magistrato trasferito ed un parlamentare, qualora tali conversazioni siano state conosciute in base al sequestro penale di un telefono cellulare, senza che tuttavia sia stata chiesta l'autorizzazione alla Camera di appartenenza. Infatti, come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, se nessuna preclusione discende dall'art. 68, comma terzo, Cost. per disporre il sequestro del dispositivo di proprietà di un terzo, tuttavia, nel caso in cui siano rinvenute, all'interno del dispositivo sequestrato, conversazioni con un parlamentare, il pubblico ministero è tenuto a richiedere, immediatamente, l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 4 della l. n. 140 del 2003 alla Camera di appartenenza perché, diversamente, l'estrazione della corrispondenza tra terzo e parlamentare è illegittima. Pertanto, il CSM non poteva porre tale corrispondenza a fondamento del trasferimento d'ufficio.

(5)

Non va sospeso, nelle more della decisione di merito, il regolamento AGCOM sull'equo compenso.

[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 11 marzo 2024, n. 894 – Pres. FF. Caponigro, Est. Pascuzzi](#)

Il Consiglio di Stato - chiamato a riformare la decisione di primo grado, che ha sospeso in via cautelare il regolamento di cui all'allegato a) alla delibera AGCOM n. 3/23/CONS, sulla procedura per la determinazione dell'equo compenso dovuto dai fornitori di servizi della società dell'informazione agli editori, l'allegato b) alla delibera stessa nonché la relativa modulistica - ha ritenuto che, alla luce di una valutazione bilanciata dei contrapposti interessi,

non sussista il requisito del *periculum in mora* in relazione all'originaria istanza di sospensione cautelare proposta dalla società ricorrente.

L'atto *de quo*, unitamente ai suoi allegati, non produce pregiudizi concreti ed attuali (valutabili alla stregua del rischio sanzionatorio) e, soprattutto, gravi ed irreparabili (risolvendosi al massimo in possibili perdite patrimoniali per definizione ristorabili).

Gli eventuali pregiudizi non possono dirsi conseguenza diretta ed immediata del regolamento, ma delle eventuali iniziative che, sulla scorta di questo, AGCOM potrebbe prendere nei confronti dei fornitori dei servizi.

Né può sostenersi che il regolamento, il quale prevede un meccanismo definitorio dell'accordo tra le parti interessate, con salvezza di adire il giudice competente, comporti, sul fornitore dei servizi, l'obbligo di mettere a disposizione dei richiedenti dati ed informazioni aventi natura di segreto professionale, perché in tal caso soccorrerebbero le preclusioni alla loro rivelazione di cui agli articoli 622 e 623 del codice penale.

(6)

Sul rapporto tra libertà di culto e i vincoli in materia urbanistica ed edilizia.

Consiglio di Stato, sezione II, decreto 11 marzo 2024, n. 857 – Pres. ed Est. Castriota Scanderbeg

La libertà di esercizio della religione non potrebbe di per sé giustificare una destinazione urbanistica di un immobile diversa da quella impressa dai pubblici poteri – con provvedimento non impugnato - nell'esercizio dell'attività conformativa in materia urbanistico-edilizia, poiché è evidente che un immobile, in tesi carente dei requisiti strutturali o di zonizzazione, non potrebbe essere trasformato in una moschea o, allo stesso modo, in una chiesa per l'esercizio del culto religioso.

La libertà di culto, quale che sia il credo religioso in concreto implicato, integra bensì un diritto fondamentale della persona se declinata in senso

assoluto, ma si atteggia a interesse legittimo fondamentale se rapportata ad altre esigenze di cui devono farsi carico i pubblici poteri nel regolamentarne l'esercizio in luoghi a ciò deputati, in modo che ne siano assicurate le condizioni di igiene, sicurezza, ordine pubblico e corretto insediamento urbanistico.

(7)

I limiti del potere regolatorio di ARERA.

[Consiglio di Stato, sezione II, 7 marzo 2024, n. 2255 – Pres. e Est. Simeoli](#)

L'esercizio del potere regolatorio da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente che eccede rispetto al mandato legislativo determina un deficit di legalità sostanziale che non può essere compensato da una declinazione "procedurale" di tale principio e che neppure può essere aggirato con la teoria del c.d. poteri impliciti. Di attribuzioni implicitamente conferite può infatti parlarsi soltanto con riferimento ai poteri "strumentali" sussumibili nello stesso «spazio» giuridico del potere "principale", situati cioè all'interno dei confini individuati dalla norma attributiva, in ordine a: interesse pubblico perseguito; punto di incidenza materiale; soggetti destinatari; tipo e grado di incisione delle posizioni giuridiche soggettive (1).

(8)

Viola il principio di proporzionalità concentrare le ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte.

[Consiglio di Stato, sezione V, 6 marzo 2024, n. 2196 – Pres. De Nictolis, Est. Caminiti](#)

La concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte - con il connesso divieto di gioco dalle 7,00 alle 19,00 - è contrario al principio di proporzionalità, poiché tale decisione non è idonea rispetto

all'obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia, e non è adeguata poiché tale divieto finisce con incidere sfavorevolmente sui soli titolari delle tabaccherie non titolari di bar o di sale giochi, tenuti a rispettare un orario diurno di apertura, comportando una drastica limitazione dell'orario di funzionamento, determinando altresì una disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi che sono stati legittimamente autorizzati con il rilascio della licenza ex art. 110 t.u.l.p.s.

(9)

Determinazione tariffaria del servizio idrico siciliano e profili di competenza.

[T.a.r. per la Sicilia, sezione I, sentenza non definitiva 11 marzo 2024, n. 954 - Pres. Veneziano, Est. Cappellano](#)

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater* e 1 *quinquies* della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione.

Il servizio idrico integrato, consistente nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, è un servizio pubblico locale di rilevanza economica, che attiene pertanto alla materia "tutela della concorrenza".

La competenza all'approvazione delle tariffe è devoluta all'ente di governo dell'ambito.

Il modello di organizzazione basato sugli ambiti territoriali ottimali fa leva non solo su un parametro geografico, ma anche sulle risorse idrologiche naturali, secondo parametri anche tecnici ed economici, in quanto la dimensione ottimale mira anche alla realizzazione di economie di scala; e risponde, altresì, ad una logica di tutela ambientale, in quanto l'attribuzione delle competenze all'ente di governo di ciascun ambito è strumentale alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

Normativa e altre novità di interesse

(10)

[Legge 5 marzo 2024, n. 22](#) – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. (in G.U., serie generale, 13 marzo 2024, n. 61).

(11)

[Legge 5 marzo 2024, n. 21](#) – Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. (in G.U., serie generale, 12 marzo 2023, n. 60).



